



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. [REDACTED] / 2015 R.G.E.

Il G.E.

rilevato che la debitrice esecutata ha formulato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva *ex art. 41 bis*, co. 7, DL n. 124/2019, invocando il proprio diritto alla rinegoziazione del mutuo e allegando la sussistenza delle condizioni di legge come previste dal comma 2 dello stesso articolo;

considerato che, con provvedimento interlocutorio del 22-23/12/2021, comunicato in pari data, era stato disposto che i creditori (precedente e intervenuti: questi ultimi, tuttavia, ormai estranei all'esecuzione poiché rinunciati) prendessero posizione in ordine all'istanza di sospensione in oggetto mediante breve nota scritta da depositare telematicamente entro 20 giorni dalla comunicazione, avvertendo che, in mancanza, sarebbe stata ritenuta la non opposizione alla sospensione;

osservato che nessuna comunicazione è stata depositata dalla creditrice precedente, avendo viceversa l'esecutata versato in atti una nota del 28/12/2021, inviatale dalla B [REDACTED] [REDACTED] di contenuto favorevole alla proposta;

ritenuto pertanto che la parte esecutata abbia diritto di accedere ai sensi delle sopra menzionate disposizioni normative alla rinegoziazione della propria posizione debitoria e che sia ragionevole accordare la chiesta sospensione in funzione dell'attuazione delle finalità di cui alla disciplina di sostegno adottata dal Legislatore, ferma restando la possibilità per il creditore di richiedere la prosecuzione nelle forme previste dall'art. 624 *bis* c.p.c.;

applicati gli artt. 41 *bis* DL n. 124/2019 e 624 *bis* c.p.c.;

p.q.m.

SOSPENDE la procedura esecutiva per 6 mesi.

Si comunichi alle parti e al Delegato.

Bari, 17/01/2022

Il G.E. - Antonio Ruffino